

*Testo originale*

## **Convenzione tra Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso**

Conclusa il 5 aprile 1951

Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 1951<sup>1</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati il 18 aprile 1953

Entrata in vigore il 18 aprile 1953

---

*La Confederazione Svizzera*

*e*

*la Repubblica Italiana*

in considerazione dell'intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessità di permettere un rapido disbrigo delle formalità doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone,

hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di concludere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari,

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

### **Art. 1**

A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Regno d'Italia del 24 luglio 1941<sup>2</sup> sulla determinazione della frontiera italo svizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Dolent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso-Ponte Chiasso, tra i cippi 65 L e 667, è fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell'Ufficio tecnico-erariale di Corno in data del 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione<sup>3</sup>.

### **Art. 2**

Alla Commissione permanente per la manutenzione dei confine italo svizzero vengono assegnati i seguenti compiti:

RU **1953** 421; FF **1951** 608

<sup>1</sup> Art. 1 cpv. 1 n. 3 del DF del 3 ott. 1951 (RU **1953** 413).

<sup>2</sup> RS **0.132.454.2**

<sup>3</sup> Questo piano non è stato pubblicato nella RU.

- a. controllo delle superfici da permutarsi, pareggiate non in base al valore del terreno, ma esclusivamente in base alla loro area. Si tratta di due superfici aventi 62 m<sup>2</sup> ciascuna, cioè complessivamente di 124 m<sup>2</sup>.
- b. incippamento, demarcazione e misurazione del nuovo tracciato della frontiera, nonché modifica della documentazione.

**Art. 3**

Le spese inerenti ai compiti menzionati all'articolo 2 saranno sopportate per metà da ciascuna delle due Parti.

**Art. 4**

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma. La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

*In fede di che*, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951.

Col. de Raemy

Giuseppe Merla